



# CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL PATRIMONIO - C.U.C.

SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL PATRIMONIO - C.U.C.

## Decreto N. 1 del 22/05/2024

Oggetto: Occupazione temporanea, imposizione servitù di Gasdotto per Snam Rete Gas S.p.A. Comune S.Elpidio a M, realizzazione opere "Opere connesse al rifacimento del metanodotto RA-CH tratto Recanati-S.Benedetto T" Metanodotto Rifacimento Comune S.Elpidio a M

**OGGETTO: Occupazione temporanea nonché imposizione di servitù di Gasdotto a favore di Snam Rete Gas S.p.A. degli immobili siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare necessari alla realizzazione delle "Opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti tratto Recanati-San Benedetto del Tronto di interesse regionale di vari diametri – DP 75 bar" – METANODOTTO RIFACIMENTO COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE – DN 150 (6") – DP 75 BAR.**

Elenco Mappali interessati – Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM): Fg. 27 / Mapp. 62, 519, Fg. 36 / Map. 31, 29, 144, 114, 51, 95, 358, 169, 147 Fg. 37 / Mapp. 252

IL RESPONSABILE DELL'AREA 6

SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL PATRIMONIO – C.U.C

### PREMESSO CHE:

- la sottoscritta d.ssa Alessandra Gramigna, agisce legittimamente nel presente Atto in forza del Decreto sindacale di nomina a Responsabile dell'Area 6 – Servizi amministrativi del patrimonio n° 9 del 29.03.2024;

### VISTI:

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 9 della Legge Regione Marche n. 17 del 18.04.1979;
- il decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave, e Miniere della Regione Marche, n° 355 del 24.11.2022 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio **delle aree interessate alla realizzazione delle "Opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti tratto Recanati-San Benedetto del Tronto di**

**interesse regionale di vari diametri – DP 75 bar”, indicate negli elaborati costituenti i Piani Particellari di Esproprio del Progetto approvato;**

- l'istanza del 07.09.2023, ENGCOS/CENOR/1177/PAS, acquisita in atti al protocollo n. 24373, del 08.09.2023, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN), via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 sexies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di SANT'ELPIDIO A MARE (FM) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza ed in relazione al tratto denominato **“Metanodotto Rifacimento Comune di Sant'Elpidio a Mare – DN 150 (6”) -DP 75 Bar”**:
  - l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare, come da elaborato allegato alla richiesta;
  - l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare, come da elaborato allegato alla richiesta;
  - con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

**ACCERTATO** che il Beneficiario del presente decreto, SNAM RETE GAS S.p.A, ha provveduto all'adempimento di quanto disposto dall'art. 17 del Testo Unico in merito all'informativa ai proprietari delle aree oggetto di asservimento ed occupazione temporanea, mediante comunicazioni tramite Raccomandata A/R;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'opera è compresa nella rete regionale dei gasdotti di cui agli artt. 9, 30 e 31 del citato decreto legislativo n. 164/2000;
- ai sensi dell'art. 52-quinquies del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto regionale n° 355 del **24.11.2022**, ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;
- la Società istante, ai sensi degli artt. 22 e 36 del Testo Unico e s.m.i, ha proposto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare, l'ammontare dell'indennità provvisoria urgente per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto;

**RITENUTO che:**

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori delle **“Opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti tratto Recanati-San Benedetto del Tronto di interesse regionale di vari diametri – DP 75 bar”** indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del **23.11.2027**;
- è necessario consentire che i lavori suddetti siano eseguiti senza soluzione di continuità;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

**DECRETA**

**Articolo 1**

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di SANT'ELPIDIO A MARE (FM), interessate dalla realizzazione dei lavori delle “Opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti tratto Recanati-San Benedetto del Tronto di interesse

regionale di vari diametri – DP 75 bar” tratto “**Rifacimento Comune di Sant’Elpidio a Mare – DN 150 (6”) DP 75 Bar**” e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

L’asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1, lettera f) del Testo Unico, D.P.R. 327/2001, nonché all’ottemperanza da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., degli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6.

## **Articolo 2**

L’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 13,50 (tredici/50) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

## **Articolo 3**

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate dal soggetto beneficiario, SNAM RETE GAS S.P.A., in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

## **Articolo 4**

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa

Società, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

### **Articolo 5**

La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ad ogni Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

### **Articolo 6**

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: [protocollo@pec.santelpidioamare.it](mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it)

### **Articolo 7**

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (Comune di Sant'Elpidio a Mare – Servizi Amministrativi del Patrimonio e Centrale Unica di Committenza – Via Porta Canale, 6 – 63811 – Sant'Elpidio a Mare (FM) - pec: [protocollo@pec.santelpidioamare.it](mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Centro Orientali - 60131 Ancona (AN) - Via Caduti del Lavoro, 40 - pec: [ingcos.cenor@pec.snam.it](mailto:ingcos.cenor@pec.snam.it) - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

### **Articolo 8**

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal

Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

- non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

E' posta a carico della SNAM RETE GAS S.p.A., oltre alla corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, il pagamento delle spese legali, ove dovute, a seguito di eventuali contenziosi giudiziali e la corresponsione delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e dei relativi interessi, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

### **Articolo 9**

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

### **Articolo 10**

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea riportati nel piano particellare, nonché il risarcimento di eventuali danni in occasione di riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzioni legate all'esercizio del metanodotto, determinati di volta in volta e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A.

### **Articolo 11**

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA 6**

**d.ssa Alessandra Gramigna**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*